



REGOLAMENTO ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI



Approvato con delibera della Giunta Regione Abruzzo del 20.12.18 n. 982

Approvato con delibera del C.d.A. di T.U.A. S.p.A. del 23.10.2018 n. 40



Sommario

Premesse	
Art. 1 - Oggetto, presupposti ed ambito di applicazione	
Art. 2 - Istituzione Elenco Legali e modalità di iscrizione	
Art. 3 - Soggetti ammessi	
Art. 4 - Documentazione per iscrizione	4
Art. 5 - Verifica del possesso dei requisiti	
Art. 6 - Criterio di scelta dei professionisti	6
Art. 7 - Decorrenza dell'Elenco dei legali e relativo aggiornamento	7
Art. 8 - Rinnovo	7
Art. 9 - Cancellazione	
Art. 10 - Disciplinare di patrocinio	8
Art. 11 - Corrispettivo, domiciliazione e liquidazione spese legali	9
Art. 12 - Registro degli incarichi	9
Art. 13 - Pubblicità	10
Art. 14 - Norma di rinvio	10
Art. 15 - Tutela della privacy	10





Premesse

Con il presente Regolamento T.U.A. S.p.A., nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice dei Contratti Pubblici"), intende disciplinare i criteri per l'istituzione, l'iscrizione e la gestione dell'Elenco dei Legali (di seguito anche "Elenco") ai fini dell'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, lettera d) del Codice dei Contratti Pubblici, "concernenti, in particolare, uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 12) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
- servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri."

Art. 1 - Oggetto, presupposti ed ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina:
- a) le modalità di predisposizione dell'Elenco dei legali contenente le iscrizioni dei professionisti interessati all'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016;



- b) la procedura di iscrizione da parte di professionisti interessati, in forma singola o associata;
- c) le modalità di gestione dell'Elenco dei legali.
- 2. Esso è finalizzato a consentire a T.U.A. S.p.A. di disporre di un Elenco di professionisti suddivisi nelle seguenti sezioni: amministrativo, penale, civile, lavoro, tributario, recupero crediti, da utilizzare per l'affidamento dei servizi legali nei casi ed alle condizioni prescritti dal D.lgs. n. 50/2016, dalle linee guida in fase di adozione da parte dell'ANAC e dal Parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018.
- 3. Il presente Regolamento, l'Elenco, le dichiarazioni e la documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati all'iscrizione non comportano l'assunzione di alcun obbligo di affidamento da parte di T.U.A. S.p.A. nei confronti degli stessi.
- 4. La diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento, l'istituzione dell'Elenco e l'iscrizione allo stesso, pertanto, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di servizi.
- 5. Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie né qualsivoglia altra classificazione di merito né l'iscrizione all'Elenco comporta l'attribuzione di alcun punteggio.
- Resta inteso che, allorché istituita l'Avvocatura interna di T.U.A. S.p.A., la società si avvarrà di essa in via prioritaria per il patrocinio e la difesa in sede giudiziaria.
- 7. E' altresì consentito affidare incarichi professionali, specificamente motivati, per prestazioni e attività che, per la natura della materia o la particolare rilevanza delle questioni, rendono opportuno rivolgersi a professionisti, non iscritti all'elenco, con idonea specializzazione e/o esperienza.

Art. 2 – Istituzione Elenco Legali e modalità di iscrizione

- L'istituzione dell'Elenco dei legali è preceduta dalla pubblicazione di avviso sul sito istituzionale di T.U.A. S.p.A. e della Regione Abruzzo, a cura del Responsabile della Direzione Affari Generali.
- 2. La richiesta di iscrizione all'Elenco avviene esclusivamente attraverso modalità telematica consultabile sul sito istituzionale di T.U.A. S.p.A. all'indirizzo www.tuabruzzo.lt, Sezione Amministrazione Trasparente , cliccando sul link Istituzione piattaforma digitale per la gestione della trasparenza amministrativa.



- Le richieste di iscrizione devono pervenire entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
- 4. L'iscrizione all'Elenco dei legali avviene solo all'esito positivo della verifica della documentazione da parte di T.U.A. S.p.A..
- 5. Al termine dell'attività di verifica, T.U.A. S.p.A. provvede a pubblicare l'Elenco sul sito web aziendale.
- 6. Non sono prese in considerazione domande di iscrizione presentate secondo modalità differenti rispetto a quelle sopra descritte.
- 7. L'Elenco ha la durata di 1 (uno) anno.

Art. 3 - Soggetti ammessi

- 1. Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco dei legali, laddove in possesso dei requisiti di seguito elencati, gli avvocati regolarmente iscritti all'Ordine degli avvocati del foro di appartenenza, sia singoli sia associati in associazioni professionali oppure in società di professionisti, che esercitano attività di assistenza e patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie.
- 2. Nelle richieste di iscrizione possono essere indicate non più di 3 (tre) sezioni di cui al precedente art. 1, primo capoverso.
- 3. I richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

- a. insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016;
- b. insussistenza delle cause di esclusione previste dalla legge 575/1965 e ss.mm.ii. (normativa antimafia).

B) Requisiti relativi alla capacità professionale

- a. iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni per le sezioni indicate al precedente art. 1, ad eccezione della sezione amministrativo, per la quale l'iscrizione all'Albo deve essere di almeno 7 (sette) anni;
- insussistenza di provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati;
- c. possesso di una idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle attività professionali;



d. assunzione dell'impegno a non esercitare attività di concorrenza nei confronti di T.U.A. S.p.A. e sue controllate per tutta la durata di validità della relativa iscrizione all'Elenco dei legali e nell'anno successivo alla eventuale cancellazione dallo stesso.

In via esemplificativa e non esaustiva, si trovano in una situazione di conflitto di interessi gli avvocati, sia singoli sia associati in associazioni professionali oppure in società di professionisti, che abbiano in corso o che abbiano avuto un contenzioso di qualsiasi natura con T.U.A. S.p.A. negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di notifica dell'atto introduttivo della causa o che, entro l'anno successivo, assumano incarichi da soggetti con cui sono entrati in contatto in ragione dell'attività svolta presso T.U.A. S.p.A. o per conto della stessa.

Art. 4 - Documentazione per iscrizione

- 1. I professionisti interessati all'iscrizione all'Elenco devono, a pena di nullità, presentare la seguente documentazione mediante l'utilizzo della piattaforma digitale di cui al precedente art. 2:
- a) domanda di iscrizione:
- b) dichiarazione sostitutiva attestante, al momento della domanda e a pena di nullità, l'insussistenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3. La dichiarazione deve essere redatta ai sensì degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e corredata di fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante:
- c) curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto per autorizzazione al trattamento dei dati personali ("Autorizzo il trattamento dei dati, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 per le finalità di cui al presente curriculum vitae") e per attestazione di veridicità ("Ai sensi del DPR 445/2000e s.m.i. attesto la veridicità di quanto riportato nello stesso") e con indicazione specifica dei sequenti dati:
- c1) indicazione delle materie trattate nelle cause patrocinate negli ultimi cinque anni;
 - c2) eventuali incarichi e/o collaborazioni con Enti Pubblici;
 - c3) possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie;
 - c4) corsi di formazione frequentati;
 - c5) indicazione di eventuali pubblicazioni;
 - c6) possesso di eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature





superiori;

- c7) numero di cause patrocinate negli ultimi cinque anni;
- c8) fatturato complessivo degli ultimi cinque anni, incluse le note pro forma.
- 2. Nel caso di professionisti associati e/o società di professionisti la dichiarazione sostitutiva (lett. b) e il curriculum vitae (lett. c) devono essere redatti da ciascun associato o socio.
- 3. Nel caso di società di professionisti deve essere comprovata l'iscrizione alla CCIAA di competenza mediante certificato o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sm.i. e nel caso di associazione tra professionisti mediante atto costitutivo.

Art. 5 - Verifica del possesso dei requisiti

- L'iscrizione all'Elenco di ciascun richiedente avviene solo previa verifica da parte di T.U.A. S.p.A., Direzione Affari Generali e Legali, in merito alla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata.
- 2. T.U.A. S.p.A. procede, altresì, al rigetto della richiesta di iscrizione nei seguenti casi:
 - a) nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 3;
 - b) nel caso in cui non venga fornito anche uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 4 ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.
- 3. Nel caso in cui la documentazione presentata per l'iscrizione fosse irregolare o incompleta T.U.A. S.p.A. chiede le necessarie integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti; in tal caso, l'iscrizione resta sospesa fino all'esito positivo della verifica della documentazione integrativa trasmessa.
- Laddove entro i successivi 30 giorni dalla richiesta non pervengano le predette integrazioni, si procede al rigetto della richiesta di iscrizione.
- 5. T.U.A. S.p.A. si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche a campione, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai professionisti in sede di richiesta di iscrizione. L'esito negativo della predetta verifica comporta il rigetto della richiesta di iscrizione nell'Elenco.



Art. 6 - Criterio di scelta del professionisti

- La scelta dei soggetti da invitare per ciascuna procedura di affidamento viene effettuata, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento.
- 2. Compilato l'elenco e le relative sezioni, la scelta dei legali incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio è fatta attingendo dall'Elenco medesimo tenendo conto dei seguenti principi ed elementi:
- a) materia sulla quale verte l'incarico da affidare;
- specializzazione ed esperienze, risultanti dal curriculum vitae, necessarie allo svolgimento dell'incarico, valutate in relazione all'importanza del giudizio;
- principio di rotazione tra gli iscritti all'elenco, all'interno delle varie sezioni;
- d) casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- e) competenza territoriale;
- f) nei casi di gravame, esito dei gradi precedenti;
- g) pregressa e proficua collaborazione con T.U.A. S.p.A. per fattispecie analoghe o comunque riconducibili a quella oggetto dell'incarico;
- h) numero di cause patrocinate negli ultimi cinque anni;
- i) fatturato complessivo degli ultimi cinque anni, incluse le note pro forma;
- 3. Per cause di valore nominale fino ad € 520.000 si procede mediante comparazione tra n. 3 preventivi; per cause di valore superiore ad € 520.000 si procede mediante comparazione tra n. 5 preventivi. I preventivi non possono mai essere, a pena di inammissibilità, superiori ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e al successivo D.M. 37/2018.
- 4. Nell'ipotesi di costituzioni in giudizio di somma urgenza e inconciliabili con i tempi previsti dal presente Regolamento, è ammissibile un affidamento diretto e motivato.
- 5. Al momento dell'eventuale proposta di incarico da parte della società T.U.A. S.p.A. il professionista deve far pervenire alla stessa dichiarazione formale di accettazione e dichiarazione del permanere dei requisiti minimi richiesti.
- 6. E' sempre obbligatorio, prima di affidare il servizio, acquisire e valutare l'offerta economica proposta dal professionista.
- 7. L'incarico è conferito dal Consiglio di amministrazione o suo delegato e viene



perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di patrocinio.

- Dell'esito della selezione viene data comunicazione attraverso il sito web della società.
- 9. T.U.A. S.p.A. fornisce tempestivamente al professionista incaricato ogni informazione, atto e documentazione utile alla migliore difesa della società.

Art. 7 - Decorrenza dell'Elenco dei legali e relativo aggiornamento

- 1. L'Elenco ha validità annuale decorrente dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale di T.U.A. S.p.A. .
- 2. L'aggiornamento dell'Elenco da parte di T.U.A. S.p.A. avviene decorsi i primi sei mesi, a far data dalla pubblicazione, al fine di aggiornare i dati degli avvocati già iscritti ed inserire nuove richieste di iscrizione pervenute nel frattempo.

Art. 8 - Rinnovo

- Prima della scadenza della validità dell'Elenco, datane adeguata pubblicità mediante avviso pubblico sul sito istituzionale di T.U.A. S.p.A.:
- a) i soggetti già iscritti possono aggiornare i propri dati;
- b) nuovi professionisti interessati possono presentare richiesta di iscrizione secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
- 2. T.U.A. S.p.A. si riserva di effettuare verifiche periodiche, anche a campione, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai professionisti in sede di aggiornamento dei dati e di richiesta di iscrizione. L'esito negativo della predetta verifica comporta la cancellazione dall'Elenco o il rigetto della richiesta di iscrizione.

Art. 9 - Cancellazione

- 1. La cancellazione dall'Elenco ha luogo, automaticamente, nei seguenti casi:
 - a. qualora venga comunicato o accertato il venir meno dei requisiti dichiarati in sede di domanda di iscrizione;
 - b. nel caso in cui siano accertati gravi inadempimenti nell'espletamento dell'



- prestazione professionale oggetto del contratto stipulato con T.U.A. S.p.A.;
- nel caso in cui il professionista iscritto all'Elenco ed invitato da T.U.A. S.p.A. non presenti offerta per tre volte consecutive.
- 2. Il provvedimento di cancellazione può altresì essere adottato su istanza scritta dell'interessato ovvero in presenza di ogni altra circostanza motivata che T.U.A. S.p.A. ritenga incompatibile con l'iscrizione all'Elenco.
- Il provvedimento di cancellazione viene comunicato all'interessato a mezzo PEC e nello stesso sono specificati i motivi che lo hanno determinato.
- 4. L'interessato, trascorsi due anni dalla avvenuta cancellazione, può presentare una nuova richiesta di iscrizione.
- 5. La richiesta è valutata da T.U.A. S.p.A. e resta facoltà di quest'ultima accettarla qualora siano venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione del professionista dall'Elenco.

Art. 10 - Disciplinare di patrocinio

- 1. All'atto del conferimento dell'incarico il professionista sottoscrive apposito disciplinare di patrocinio che riporta quanto di seguito indicato:
- a) indicazione del valore della causa;
- b) compenso professionale, come meglio indicato nel successivo art. 11;
- c) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente la società sull'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze con l'indicazione dell'attività posta in essere e di consegnare copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali;
- d) obbligo del legale, sia all'atto del conferimento dell'incarico che alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio di rendere per iscritto un parere alla società circa l'eventuale rischio di soccombenza ovvero di lite temeraria nonché in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso;
- e) obbligo di rendere un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione;




- f) indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- g) indicazione dei dati richiesti dalla L. 136/2010 e s.m.i. relativi all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati.

Art. 11 - Corrispettivo, domiciliazione e liquidazione spese legali

- 1. Il compenso al professionista incaricato è determinato dal preventivo offerto, in risposta alla richiesta da parte di T.U.A. S.p.A..
- 2. Il preventivo non può essere superiore ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e al successivo D.M. 37/2018.
- 3. Il minimo tariffario è indicato da T.U.A. S.p.A., in relazione al valore della causa, nella richiesta di preventivo.
- 4. Qualora la sentenza sia favorevole alla società e condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il corrispettivo è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato e riscosso dalla controparte. In questo caso, il legale incaricato cura, per conto ed in nome della società e senza ulteriore compenso, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
- In caso di studi professionali/professionisti associati/società di professionisti, il corrispettivo è comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
- Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un domiciliatario, quest'ultimo deve possedere i requisiti richiesti dal presente Regolamento per il dominus della causa.
- 7. Il legale incaricato rimane unico responsabile nei riguardi della società.
- La parcella è unica per il legale incaricato principale, che provvede a sua cura e spese in ordine alla predetta incombenza.

Art. 12 - Registro degli incarichi

. L'Ufficio Legale di T.U.A. S.p.A. provvede alla tenuta, revisione e aggiornament



dell'Elenco e del Registro degli incarichi, su supporto informatico, nel quale devono essere indicati le generalità del legale, l'oggetto sintetico dell'incarico, gli estremi dell'atto di incarico, l'importo del compenso preventivato e le liquidazioni effettuate.

Art. 13 - Pubblicità

- 1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web di T.U.A. S.p.A. e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.
- L'Elenco dei legali e il Registro degli incarichi sono pubblicati sul sito web di T.U.A.
 p.A. all'indirizzo <u>www.tuabruzzo.it</u>, Sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 14 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Art. 15 - Tutela della Privacy

1. I dati raccolti vengono trattati ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679.





AVVISO PER LA ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI T.U.A. S.p.A.

Premessa

La Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. Unipersonale, per il conferimento di incarichi legali, giudiziali e stragiudiziali, intende istituire un Elenco di Avvocati, cui attingere al fine di assicurare il più alto livello di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari legali.

Art. 1 Oggetto e trattamento economico

Istituzione Elenco degli Avvocati di T.U.A. S.p.A. ai quali verranno proposti incarichi legali giudiziali e stragiudiziali.

L'Elenco sarà suddiviso nelle seguenti sezioni: amministrativo, penale, civile, lavoro, tributario, recupero crediti.

Nelle richieste di iscrizione potranno essere indicate non più di 3 (tre) sezioni.

Il compenso massimo per ogni singolo incarico sarà pari ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 e al successivo D.M. 37/2018.

Le liquidazioni avranno luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture e/o parcelle con valore di fatture. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo.

Art. 2 Procedura e termini

La richiesta di iscrizione all'Elenco per prestazioni di tipo legale dovrà avvenire attraverso le modalità consultabili sul sito istituzionale di T.U.A. S.p.A. all'indirizzo www.tuabruzzo.it, Sezione Amministrazione Trasparente , cliccando sul link Istituzione piattaforma digitale per la gestione della trasparenza amministrativa.

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro 20 (venti) giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web aziendale www.tuabruzzo.it.

Art. 3 Rinvio al Regolamento

Relativamente a:

- soggetti ammessi
- documentazione per iscrizione
- verifica del possesso dei requisiti
- criterio di scelta dei professionisti
- decorrenza dell'Elenco e relativo aggiornamento
- rinnovo
- cancellazione
- disciplinare di patrocinio
- corrispettivo, domiciliazione e liquidazione spese legali

si fa integrale riferimento e rinvio a quanto previsto nel Regolamento.

-8 GEN. 2019

